



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 DEL 02/02/2021

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. di Lecce, promosso dalla Tag s.r.l. con il patrocinio degli Avv.ti Lorenzo Durano e Giuseppe Durano. Autorizzazione a resistere in giudizio.

L'anno **2021**, il giorno **2** del mese di **febbraio** alle ore **13:58** nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Vice Sindaco	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
GATTO Biagio	Assessore	Sì	
PINCA Maurizio	Assessore	Sì	
Zuccalà Anna Rita	Assessore	Sì	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 16 del 01/02/2021		
SETTORE PROPONENTE Ufficio Legale	SERVIZIO	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano
OGGETTO	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. di Lecce, promosso dalla Tag s.r.l. con il patrocinio degli Avv.ti Lorenzo Durano e Giuseppe Durano. Autorizzazione a resistere in giudizio.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 02/02/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino CASARANO (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 02/02/2021 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 02/02/2021 ORE 13:58 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Consuelo TARTARO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. di Lecce, promosso dalla Tag s.r.l. con il patrocinio degli Avv.ti Lorenzo Durano e Giuseppe Durano. Autorizzazione a resistere in giudizio.
---------	---

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000.

Visto l'art. 3 del RDL n. 1578 del 27/11/1933 avente ad oggetto "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore".

Vista la Legge n. 247/2012 relativa alla "Nuova disciplina dell'ordinamento forense".

Visto l'art. 23 della Legge n. 247/2012 che regolamenta espressamente gli Avvocati degli Enti pubblici.

Visto il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018.

Visto lo statuto comunale.

Premesso che:

- con ricorso al TAR di Lecce, notificato all'Ente il 08.01.2021 ed acquisito al protocollo con n. 768 del 13/01/2021, la Tag s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Lorenzo Durano e Giuseppe Durano, ha chiesto al Giudice Amministrativo adito l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della "*nota dell'11/12/2020 con la quale è stata richiesta all'odierna ricorrente l'attivazione di una polizza fideiussoria, nonché comunicata la necessità dell'adozione di una preventiva delibera di consiglio comunale per la conclusione dell'iter autorizzatorio*"; della "*nota prot. n. 27663 del 30/11/2020 reiterativa nei contenuti della nota datata 11/11/2020*"; nonché "*ove e per quanto occorra dell'art. 8 del Documento Strategico Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 65/2019*;
- il ricorso è stato registrato con NRG 93/2021 ed il TAR adito ha fissato l'udienza in Camera di Consiglio per il giorno 09/02/2021.

Considerato pertanto che si rende opportuno costituirsi in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, confermando la legittimità dell'operato di questo Comune, posto in essere nel procedimento di che trattasi.

Vista la richiesta del Sindaco di conferire l'incarico di difesa del Comune ad un legale esterno, sia in ragione della specificità della materia, sia in ragione del carico di lavoro dall'Avvocatura Comunale, come rappresentato dal Responsabile della predetta il quale, essendo l'unica risorsa presente in organico in possesso dei requisiti di professionalità e di abilitazione per la rappresentanza in giudizio, ha appunto evidenziato l'opportunità di conferire l'incarico all'esterno essendo in questo periodo particolarmente sovraccaricato oltre che dalle molteplici scadenze processuali, anche da altre prettamente amministrative e per le quali nemmeno dispone delle risorse umane all'uopo occorrenti.

Dato atto che:

- con delibera n. 93 del 29.03.2018 è stato attivato l'Ufficio Legale e approvato il Regolamento dell'Avvocatura Comunale;
- con Decreto Sindacale n. 7/2019 è stato nominato l'Avv. Christian Valentino Casarano Responsabile dell'Ufficio Legale e gli è stato affidato l'incarico di posizione organizzativa.

Considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del regolamento dell'Avvocatura Comunale: "*L'incarico difensivo del Comune può essere conferito con valutazione discrezionale del Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche ad Avvocati esterni, in ragione della particolare complessità della controversia, della specificità della materia, del carico di lavoro dell'Avvocatura e comunque in ogni altra situazione di volta in volta valutata, che renda difficoltosa o inopportuna la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura ...omissis...*".

Ritenuto che possa condividersi la suddetta richiesta del Sindaco e applicare, al caso di specie per il conferimento dell'incarico legale, il predetto art. 4 del regolamento dell'Avvocatura Comunale.

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare il Sindaco a costituirsi nell'anzidetto giudizio amministrativo.

Ritenuto, altresì, di affidare la dotazione finanziaria di €. 2.188,68 comprensiva iva 22% cap 4% e spese generali 15% al Responsabile dell'Avvocatura Comunale per l'affidamento dell'incarico - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale (*incarichi esterni*) - al un professionista esterno di comprovata esperienza nella materia di che trattasi.

DATO ATTO con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione di alcune tipologie di spese.

Dato atto che la presente previsione di spesa andrà a valere sul capitolo 40/1, del bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità in dodicesimi;

Acquisiti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- 1) di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, conferendo ampio mandato in tal senso ad un professionista esterno di comprovata esperienza nella materia di che trattasi;
- 2) di demandare al Responsabile dell'Avvocatura Comunale la predisposizione dell'atto determinativo sia per l'assunzione dell'impegno di spesa, sia per l'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente al predetto legale esterno;